



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del __/__/2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambiti di attività

Art. 3 - Registro comunale dei volontari civici

Art. 4 - Requisiti e modalità di iscrizione nel registro comunale dei volontari civici

Art. 5 - Cancellazione dal registro comunale dei volontari civici

Art. 6 - Obblighi del Comune

Art. 7 - Obblighi e comportamento dei volontari

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Art. 9 - Rinvio dinamico

Art. 10 - Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività di volontariato civico, svolta per finalità istituzionali del Comune, mediante l'istituzione e la tenuta del Registro comunale dei Volontari civici, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione effettiva dei cittadini all'attività dell'Ente stabiliti dallo Statuto comunale.
- 2) Il volontario civico è una persona che, per libera scelta, svolge attività a supporto delle strutture e dei servizi comunali in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della collettività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile.
- 3) L'attività delle organizzazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge statali e regionali, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 – Ambiti di attività

- 1) Il volontariato civico è prestato in relazione a tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, non espressamente riservate - da leggi, regolamenti o dallo Statuto - ad altri soggetti.
- 2) Gli ambiti di attività del servizio civico volontario sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - a) ambito sociale: attività rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative ad interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, nonché di protezione dei diritti della persona;
 - b) ambito civile: attività rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, della conservazione del decoro urbano;
 - c) ambito culturale-ricreativo: attività rientranti nell'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.
- 3) Sono escluse dal presente regolamento le attività di volontariato nel settore della protezione civile, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

Articolo 3 – Registro comunale dei volontari civici

- 1) È istituito il Registro comunale dei Volontari civici, nel quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività di volontariato indicate al precedente art. 2.
- 2) Il Registro è tenuto presso gli uffici della Segreteria comunale;
- 3) Il Registro dei Volontari civici è pubblicato sul portale web del Comune di Manta ed è oggetto di periodiche revisioni ed aggiornamenti.

Articolo 4 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici

- 1) I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività di volontariato;
 - c) assenza di condanne penali definitive, tranne che per reati colposi.
- 2) Possono svolgere il servizio civico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo dovrà essere compatibile con la condizione fisica;
- 3) La domanda di iscrizione nel registro dovrà essere presentata previa compilazione dell'apposito modulo allegato al presente provvedimento (all. A) e reperibile presso gli uffici comunali e sul sito web istituzionale.
- 4) Gli aspiranti volontari, al momento dell'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutti gli ambiti di attività indicati all'art. 2 o soltanto per alcuni di essi.
- 5) Il Sindaco e la Giunta Comunale esaminano le domande di iscrizione e, previo colloquio individuale con il richiedente, provvedono a disporre l'iscrizione nel registro, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 6) Il diniego dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato, per iscritto, all'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda ovvero a mezzo posta elettronica.

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro comunale dei volontari civici

- 1) La cancellazione del volontario dal Registro comunale ha luogo, in via ordinaria, nei seguenti casi:
 - a) su richiesta scritta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario non abbia svolto alcun tipo di attività pur a fronte degli inviti formulati dal Comune;
 - c) per perdita dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 1.
- 2) Il Comune può disporre in ogni momento la cancellazione del volontario dal Registro, previa comunicazione motivata all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) reiterata ed accertata inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento del servizio di volontariato civico;
 - b) comportamenti nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tali da compromettere la buona reputazione dei volontari e l'immagine del Comune;
 - c) danneggiamento doloso di mezzi, attrezzature e materiali in dotazione.
- 3) L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento che disciplinano lo svolgimento delle attività di volontariato civico può comportare la sospensione temporanea del volontario, previa comunicazione motivata all'interessato.
- 4) Il Comune provvede a proprio carico alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 – Obblighi del Comune

- 1) Spettano al Comune gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 81/2008
- 2) Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari:
 - a. i rischi connessi all'attività di volontariato;
 - b. ogni altro evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e modificare le modalità di collaborazione.
- 3) Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi necessari allo svolgimento delle attività, compresi quelli previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 7 – Obblighi e comportamento dei volontari

- 1) Nello svolgimento delle attività, i volontari:
 - a) osservano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Manta;
 - b) partecipano alle attività di cui al presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari civici, alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
 - c) prestano la propria attività con discrezione, nel rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini, senza in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle mansioni dei dipendenti comunali;
 - d) sono tenuti al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate e dei veicoli di proprietà comunale eventualmente utilizzati, segnalando tempestivamente al dirigente competente o al tutore ogni malfunzionamento o danneggiamento intervenuto;
 - e) comunicano tempestivamente agli uffici comunali eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria attività.
 - f) L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e della normativa europea.

Articolo 9 – Rinvio a norme di legge

- 1) Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 10 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.